

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI I.C.I.

ART. 1

DETERMINAZIONE VALORI DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO I.C.I.

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel 5^o comma dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata A) al presente regolamento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali il Comune di Mandello del Lario è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n.504 del 31.12.1992 ed hanno effetto con decorrenza dall'anno d'imposta in corso alla data di adozione del presente regolamento.
3. Per gli anni d'imposta precedenti a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento, ovvero per gli anni dal 2002 al 2006, non si fa luogo ad accertamento di maggior valore delle aree fabbricabili, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata B) al presente regolamento.
4. Al contribuente che abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili, in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, non compete alcun rimborso, relativamente all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.
5. La tabella di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente con delibera di Consiglio Comunale che ha effetto per gli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.

Allegato "A"

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE AREE FABBRICABILI

Anno 2007

Regolamento in materia di valore delle aree fabbricabili ai fini dell'accertamento dell'I.C.I.

(art. 59, comma 1, D.Lgs. 446/97)

	All'interno del Centro Edificato €/mq	All'esterno del Centro Edificato €/mq
B1 - Residenziale di completamento - Df 1,2 mc/mq	115,00	95,00
B2 - Residenziale di completamento - Df 2,00 mc/mq	120,00	100,00
B3 - Residenziale di completamento - Df 0,4 mc/mq	90,00	70,00
B5 - Residenziale di completamento - Df 0,8 mc/mq	95,00	75,00
C1 - Residenziale di espansione soggetta a P.L. obbligatorio	75,00	70,00
Aree soggette a Piano di Recupero	60,00	55,00
D1 - Artigianale esistente di completamento e/o di sostituzione	70,00	65,00
D2 - Artigianale di nuova espansione soggetta a P.L. obbligatorio	60,00	55,00
D3 - Industriale esistente di completamento e/o di sostituzione	70,00	65,00
D4 - Industriale di nuova espansione soggetta a P.L. obbligatorio	60,00	55,00
D5 - Terziaria e commerciale esistente di completamento e/o di sostituzione	75,00	65,00
D6 - Ricettiva esistente di completamento e/o di sostituzione	70,00	65,00

N.B. Se i terreni sono a cavallo del centro abitato, la valutazione viene effettuata tenendo conto della tariffa più bassa

La presente tabella è redatta allo scopo di individuare e rendere noti i valori delle aree fabbricabili ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili. Il valore delle aree è stato determinato sulla base dei seguenti criteri: zona territoriale di ubicazione; indice di edificabilità; destinazione d'uso consentita; norme di PRG vigente.

ALLEGATO b)

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE AREE FABBRICABILI

Anni precedenti al 2007

Regolamento in materia di valore delle aree fabbricabili ai fini dell'accertamento dell'ICI
(art. 59, comma 1, D. Lgs. 446/97)

I valori indicati nella tabella a), per le annualità precedenti al 2007, devono intendersi diminuiti della percentuale ISTAT come meglio indicato di seguito:

- Valore minimo di riferimento ICI anno 2006 - (percentuale di variazione ISTAT al 31/12/2005) 1,9 %
- Valore minimo di riferimento ICI anno 2005 - (percentuale di variazione ISTAT al 31/12/2004) 1,7 %
- Valore minimo di riferimento ICI anno 2004 - (percentuale di variazione ISTAT al 31/12/2003) 2,3 %
- Valore minimo di riferimento ICI anno 2003- (percentuale di variazione ISTAT al 31/12/2002) 2,7 %
- Valore minimo di riferimento ICI anno 2002 - (percentuale di variazione ISTAT al 31/12/2001) 2,3 %

(es. valore minimo di mercato anno 2007 al mq. = €.)

valore minimo di mercato anno 2006 al mq. = €. - 1,9 %)